

RELAZIONE TECNICA
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 6 giugno 2005, N. 101

Definizione delle modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002

6 giugno 2005

1. Premessa

Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle immissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati

in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 79/99. Per l'anno 2002 tale quota è fissata pari al 2%.

L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, come modificato dall'articolo 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che l'obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale.

Per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo) i produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili possono:

- avvalersi dei certificati verdi (di seguito: CV) associati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva all'1 aprile 1999 che hanno ottenuto la qualifica di "Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili" (di seguito: impianti IAFR) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto 11 novembre 1999¹;
- acquistare i CV da soggetti titolari di impianti IAFR, negoziandoli direttamente o tramite la società Gestore del mercato Spa (di seguito: Gestore del mercato)²;
- acquistare dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) i CV relativi alla produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (impianti Cip n. 6/92) entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999.

2. Oneri a carico di produttori e importatori da fonti non rinnovabili per l'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

Nel mercato libero, il trasferimento ai clienti finali degli oneri derivanti dall'obbligo avviene secondo una logica di mercato, con l'incorporazione di tali oneri nel prezzo di vendita.

Nel mercato vincolato, invece, il trasferimento degli oneri derivanti dall'obbligo ai clienti finali poteva avvenire solo nei limiti consentiti dalle tariffe amministrative definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'ambito del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, definito, per l'anno 2002, dall'articolo 26 del Testo integrato allora in vigore³.

¹ Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002.

² L'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 11 novembre 1999 prevede infatti che il Gestore del mercato, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, predisponga una sede per la negoziazione dei certificati verdi tra i soggetti detentori ed i produttori e importatori soggetti all'obbligo. Dal 20 marzo 2003, data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive 14 marzo 2003, recante attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi, il Gestore del mercato ha assunto la responsabilità delle proprie funzioni relativamente all'organizzazione e gestione della sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

L'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 11 novembre 1999 prevede che i certificati verdi sono oggetto di libero mercato tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori soggetti all'obbligo: la compravendita di certificati verdi può quindi avvenire anche per mezzo di contratti liberamente stipulati tra venditore ed acquirente.

³ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001 n. 228/01, come successivamente modificato e integrato.

Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non ha previsto, per gli anni 2001 e 2002, la copertura degli oneri sostenuti da importatori e produttori per l'adempimento all'obbligo. Per tale motivo, con la deliberazione n. 227/02⁴, l'Autorità ha istituito un'apposita componente tariffaria, denominata VE, incorporata nelle componenti tariffarie CCA e PV, e definita come la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.

Con la deliberazione n. 227/02 l'Autorità ha inoltre istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto oneri per certificati verdi, al quale destinare il gettito rinveniente dall'applicazione della componente VE all'energia elettrica destinata al solo mercato vincolato e da utilizzare per la compensazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.

Il Conto oneri per certificati verdi è attualmente definito dall'articolo 69, comma 69.1, del Testo integrato⁵.

3. Domanda e offerta di certificati verdi per l'obbligo dell'anno 2003

3.1 Domanda di certificati verdi per l'obbligo dell'anno 2003

La domanda di CV, per l'anno 2003, è determinata dall'obbligo per i produttori e gli importatori di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% dell'energia elettrica prodotta o importata nel 2002 da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, delle esportazioni e degli autoconsumi di centrale, eccedente i 100 GWh (di seguito: obbligo dell'anno 2003). Tale quota, fissata dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, è stata modificata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03⁶, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità da produrre con impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale per adempiere all'obbligo è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali.

Con lettere in data 15 febbraio 2005 (prot. Autorità n. 004222 del 2 marzo 2005) e in data 28 aprile 2005 (prot. Autorità n. 010162 del 2 maggio 2005), il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità, a seguito di una specifica richiesta degli Uffici (nota del 16 dicembre 2004, prot. n. GB/M04/4820/ea), dati e informazioni inerenti la domanda e l'offerta di CV con riferimento all'obbligo dell'anno 2003.

Entro il 31 marzo 2003, 104 soggetti, di cui 43 produttori, 57 importatori e 4 produttori/importatori, hanno presentato al Gestore della rete l'autocertificazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto 11 novembre 1999, attestante le proprie produzioni e importazioni da fonti non rinnovabili nell'anno 2002. A seguito dell'applicazione della franchigia di 100 GWh e delle componenti esenti (esportazioni e cogenerazione), gli operatori soggetti all'obbligo dell'anno 2003 sono risultati 44, di cui 29 produttori, 14 importatori e 1 produttore/importatore. Tali operatori

⁴ Deliberazione 23 dicembre 2002, n. 227/02, recante copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per l'anno 2002 con modifiche e integrazioni del Testo integrato.

⁵ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04.

⁶ Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

hanno dovuto immettere nel sistema elettrico nazionale una quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili complessivamente pari a 3.470,6 GWh.

Poiché ogni CV equivaleva nel 2002 a 100 MWh⁷, il numero complessivo dei CV in adempimento all'obbligo dell'anno 2003 è stato pertanto pari a 34.706, di cui 31.876 (91,8%) in capo a 29 produttori, 2.470 (7,1%) in capo a 14 importatori e 360 (1,1%) in capo a 1 produttore/importatore (tavola 1)⁸.

3.2 Offerta di certificati verdi dell'anno 2003

L'offerta è costituita da CV nella titolarità:

- dei produttori da impianti IAFR, relativi alla produzione dei medesimi impianti;
- del Gestore della rete, relativi alla produzione di energia elettrica dagli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (impianti Cip n. 6/92) entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999.

Con riferimento all'obbligo dell'anno 2003, l'offerta di CV è stata complessivamente pari a 34.706 CV, di cui 14.903⁹, corrispondenti al 42,9% del totale, nella titolarità di produttori da impianti IAFR e 19.803, corrispondenti al 57,1% del totale, nella titolarità del Gestore della rete (tavola 2), con un significativo aumento, rispetto all'anno precedente, dei CV relativi ad impianti IAFR (dal 27,7% al 42,9%) ed una corrispondente riduzione dei CV acquistati dal Gestore della rete (dal 72,3% al 57,1%).

4. L'acquisto e la vendita dei certificati verdi

Con riferimento all'obbligo dell'anno 2003 sono stati complessivamente annullati 34.706 CV. In particolare (tavola 2):

- a) dei 14.903 CV relativi alla produzione da impianti IAFR:
 - 2.124 sono stati utilizzati dai soggetti all'obbligo che hanno adempiuto al medesimo obbligo realizzando impianti IAFR con investimenti diretti;
 - 11.812 sono stati venduti, a seguito di negoziazione diretta o indiretta tramite grossisti, dai titolari di impianti IAFR;
 - 967 sono stati venduti dai titolari di impianti IAFR a seguito di negoziazione tramite il Gestore del mercato;
- b) i 19.803 CV nella titolarità del Gestore della rete sono stati collocati, tramite il Gestore del mercato, al prezzo massimo determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999, pari a 82,4 euro/MWh (Iva esclusa).

⁷ L'articolo 1, comma 87, della legge n. 239/04 ha ridotto la dimensione unitaria dei CV da 100 a 50 MWh. Nel 2002 tale dimensione era pari a 100 MWh per ciascun CV.

⁸ Si noti che tali dati presentano alcune differenze rispetto a quanto pubblicato dal Gestore della rete nel documento "Rapporto sull'energia elettrica da fonti rinnovabili: bollettino dell'anno 2003", che riporta dati non a consuntivo.

⁹ Il Gestore della rete ha in realtà emesso, nell'anno 2003, 14.814 certificati verdi a favore di titolari di impianti IAFR, di cui 14.751 sono stati venduti mentre 63 sono rimasti invenduti. Inoltre nel 2003 il Gestore della rete ha annullato altri 152 certificati verdi già emessi nell'anno 2002 a favore di titolari di impianti IAFR. Complessivamente nel 2003 il gestore della rete ha annullato 14.903 CV (14.814 - 63 + 152).

Degli 11.812 CV negoziati direttamente dai titolari di impianti IAFR, 5.646 (il 47,8%) erano nella titolarità della società Enel Green Power Spa e sono stati venduti alla società Enel Produzione Spa, nell'ambito del medesimo gruppo Enel.

5. Modalità di riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori e importatori che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002

5.1 Individuazione delle società a cui riconoscere gli oneri

L'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato prevede che, con separato provvedimento, l'Autorità definisca le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh. Con la deliberazione n. 8/04¹⁰ l'Autorità ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001.

Gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002, vengono riconosciuti con le stesse modalità già applicate, per l'anno precedente, dalla deliberazione n. 8/04.

L'articolo 25, comma 1, del Testo integrato in vigore fino al 31 gennaio 2004 prevedeva che, sino alla data di avvio di operatività dell'Acquirente unico, i corrispettivi amministrati per il servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato (prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, definito dall'articolo 26 del medesimo Testo integrato) si applicavano alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, nonché alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora tale energia elettrica fosse destinata ai clienti del mercato vincolato.

Pertanto tra le imprese produttrici soggette all'obbligo dell'anno 2003, quelle che nel corso dell'anno 2002 hanno prodotto energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, remunerata con il prezzo all'ingrosso, sono state le seguenti nove società: Enel Produzione Spa; Edipower Spa, già Eurogen Spa; Endesa Italia Srl, già Elettrogen Spa; Tirreno Power Spa, già Interpower Spa; AEM Trading (Milano) Srl; ASM Brescia Spa; AGSM Verona Spa; AIM Vicenza Spa; AceaElectrabel Produzione Spa.

5.2 Determinazione del numero dei certificati verdi per i quali riconoscere gli oneri

¹⁰ Deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001.

Gli Uffici, a seguito di apposita istruttoria, hanno determinato il numero di CV da riconoscere a ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo 5.1, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002, seguendo i seguenti criteri:

- a) determinando la quantità di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, al netto delle esportazioni, degli autoconsumi di centrale e della cogenerazione, destinata al mercato vincolato nell'anno 2002, sulla base di dichiarazioni giurate fornite dai medesimi produttori;
- b) determinando la quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato nell'anno 2002 e soggetta all'obbligo, sottraendo alla quantità di energia elettrica di cui alla precedente lettera a) la quota di competenza della franchigia di 100 GWh, calcolata in base al rapporto tra la quantità di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili destinata al mercato vincolato e la quantità di energia elettrica complessivamente prodotta da fonti non rinnovabili, considerando entrambe le quantità di energia al netto delle esportazioni, degli autoconsumi di centrale e della cogenerazione;
- c) calcolando la corrispondente quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete per soddisfare l'obbligo dell'anno 2003, in misura pari al 2% dell'energia elettrica di cui alla precedente lettera b);
- d) determinando il conseguente numero dei CV in adempimento all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica destinata al mercato vincolato nell'anno 2002 e prodotta da fonti non rinnovabili, al netto delle esportazioni, degli autoconsumi di centrale e della cogenerazione.

Come risultato della istruttoria di cui sopra, il numero complessivo di CV da riconoscere ai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002, tenendo conto altresì delle precisazioni del paragrafo successivo, è pari a 24.254, con la ripartizione tra i nove soggetti interessati riportata in tavola 4.

5.3 Modalità di riconoscimento degli oneri nel caso dell'energia elettrica prodotta da apporti da pompaggio e destinata ai clienti del mercato vincolato

Da un punto di vista metodologico, l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici di pompaggio, limitatamente alla quota ascrivibile ai soli apporti da pompaggio e, quindi, diversa dalla quota attribuibile agli apporti naturali, è da considerarsi di natura non rinnovabile. Infatti, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 387/03, è da considerarsi fonte rinnovabile "l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi". Per contro l'energia elettrica utilizzata per alimentare le pompe in fase di pompaggio può risultare di tipo qualsiasi (rinnovabile, non rinnovabile, di produzione nazionale e di importazione): se è di tipo non rinnovabile è assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 in base ai dati di produzione e importazione comunicati al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 11 novembre 1999.

Pur trattandosi di produzioni ben remunerate, essendo destinate alla copertura della domanda nelle ore di punta, il riconoscimento degli oneri da CV alla produzione di impianti idroelettrici di pompaggio è da ritenersi possibile in quanto energia definita di tipo non rinnovabile dalla norma sopra citata, limitatamente alla produzione da apporti non naturali destinata ai clienti del mercato vincolato e in misura proporzionale alla quota parte di energia da fonti non rinnovabili utilizzata per alimentare i medesimi impianti.

Poiché l'energia elettrica prodotta da apporti da pompaggio, al netto di quella ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, può essere

destinata ai clienti del mercato libero e vincolato a partire dai medesimi impianti, e poiché, soprattutto nel caso di impianti idroelettrici con produzioni miste da apporti naturali e da pompaggio, è impossibile definire la destinazione della sola quota parte di energia elettrica da apporti da pompaggio, si riconosce il rimborso degli oneri da CV ad una quota parte di detta energia, pari al rapporto tra l'energia ceduta al mercato vincolato e il totale dell'energia venduta dalla medesima società nell'anno di riferimento.

Gli impianti idroelettrici di pompaggio possono essere impianti di pompaggio volontario o di gronda. In quest'ultimo caso, la corrispondente produzione di energia elettrica da apporti da pompaggio non è misurabile e distinguibile perché avviene attraverso altri impianti idroelettrici tradizionali. Pertanto non è possibile riconoscere gli oneri sostenuti dai produttori titolari di impianti idroelettrici di pompaggio di gronda per la quota parte di energia elettrica prodotta da apporti da pompaggio e destinata ai clienti del mercato vincolato.

Pertanto gli oneri sostenuti dai produttori titolari di impianti idroelettrici di pompaggio vengono riconosciuti, per la sola produzione non incentivata attribuibile agli apporti da pompaggio volontario, al netto quindi degli apporti naturali, e in misura proporzionale:

- alla quota parte di energia da fonti non rinnovabili utilizzata per alimentare i medesimi impianti;
- al rapporto tra l'energia ceduta al mercato vincolato e il totale dell'energia venduta da ciascun produttore nell'anno di riferimento.

Tra le nove società ammesse al riconoscimento degli oneri per l'adempimento all'obbligo relativo alle produzioni dell'anno 2001 e 2002, l'unica società a disporre di impianti idroelettrici di pompaggio volontario è la società Enel Produzione Spa (tavola 4).

Tali oneri devono essere riconosciuti alla società Enel Produzione Spa anche per le produzioni dell'anno 2001, secondo i criteri riportati nella relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 8/04, applicando il valore medio dei CV, pari a 6.416 euro per CV e riconoscendo quindi oneri pari a 7.192.336,00 euro (tavola 5).

5.4 Determinazione del valore da riconoscere per i certificati verdi

Il riconoscimento a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore indurrebbe i medesimi produttori a limitarsi all'acquisto dei CV nella titolarità del Gestore della rete emessi al prezzo massimo, anziché soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso:

- la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei CV nella titolarità di altri produttori titolari di impianti IAFR.

Si ritiene pertanto opportuno determinare il valore medio dei CV da riconoscere ai produttori che destinano l'energia elettrica prodotta ai clienti del mercato vincolato secondo modalità volte a contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato e a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti IAFR con investimenti diretti o attraverso l'acquisto dei CV da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei CV nella titolarità del Gestore della rete al prezzo massimo. L'acquisto dei CV nella titolarità del Gestore della rete rappresenta infatti la soluzione più onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore solo per istituire un limite massimo al valore dei CV nel caso di carenza di offerta.

Come già precisato e attuato con la deliberazione n. 8/04, ai fini di contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato e favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili non può pertanto essere riconosciuto né il prezzo medio di mercato, perché ciò indurrebbe aumenti ingiustificati dei

prezzi di negoziazione negli anni successivi, né il costo medio a consuntivo, valutato come media dei prezzi pagati al Gestore della rete e ai produttori IAFR, in quanto il valore risultante, pari al 97,8% del prezzo massimo, risulterebbe prossimo al prezzo massimo e si configurerebbe come un rimborso a piè di lista.

L'esigenza di contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato deriva anche dalla considerazione che solo tali clienti contribuiscono al gettito della componente VE, istituita dalla deliberazione n. 227/02. Per effetto della graduale apertura del mercato e della riduzione delle soglie di consumo per il rispetto della condizione di idoneità, i clienti del mercato vincolato tendono quindi a diminuire nel tempo e a sopportare un valore unitario della componente VE crescente, in quanto destinato a remunerare oneri derivanti da obblighi relativi a quantità di energia elettrica prodotte e importate in anni precedenti a quello di esazione.

Il valore medio dei CV è calcolato con la seguente formula:

$$Vm = P_{GRTN} \cdot Q_{GRTN} + P_{IAFR} \cdot Q_{IAFR} \quad [1]$$

dove:

- a) V_m è il valore medio dei CV da riconoscere;
- b) P_{GRTN} è il prezzo medio di negoziazione, diretta o tramite il Gestore del mercato, dei CV nella titolarità dei produttori da impianti IAFR;
- c) Q_{GRTN} è la quota di CV nella titolarità del Gestore della rete per l'anno 2003, pari al 57,1% del totale (19.803 CV su un totale di 34.706);
- d) P_{IAFR} è il prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato dei clienti idonei, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR in esercizio ed in progetto alla data del 31 maggio 2004;
- e) Q_{IAFR} è la quota di CV relativi alla produzione di impianti qualificati dal Gestore della rete come impianti IAFR pari, per l'anno 2003, al 42,9% (14.903 CV su un totale di 34.706).

Al fine di evitare un riconoscimento a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore, i CV nella titolarità del Gestore della rete sono stati valorizzati al prezzo medio di negoziazione, diretta o tramite il Gestore del mercato, dei CV nella titolarità dei produttori da impianti IAFR (P_{GRTN}). Il prezzo medio di negoziazione per l'anno 2003, dei CV di proprietà dei titolari di impianti IAFR è stato calcolato in base ad una istruttoria svolta presso i titolari di impianti IAFR, escludendo i prezzi relativi alla vendita di CV tra società appartenenti al medesimo gruppo, al fine di sostenere lo sviluppo di un effettivo mercato dei CV, anche tramite la sede di negoziazione organizzata dal Gestore del mercato. Le informazioni pervenute hanno permesso di determinare, tramite una media pesata sulle quantità vendute di CV, detto prezzo medio di negoziazione P_{GRTN} che, con riferimento all'obbligo dell'anno 2003, è risultato pari a 78,17 euro/MWh, corrispondente al 94,9% del prezzo massimo determinato dal Gestore della rete per l'anno 2003 (82,4 euro/MWh).

I CV relativi agli impianti IAFR sono stati valorizzati al prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato (di seguito: criterio del costo/opportunità), al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso investimenti diretti da parte dei produttori e importatori soggetti all'obbligo. Il prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili è stato determinato, come nella

deliberazione n. 8/04, tramite una media dei prezzi di generazione differenziati per tecnologia, pesata rispetto al mix di producibilità degli impianti IAFR in esercizio e in fase di progetto alla data del 31 maggio 2004 (tavola 3). Il valore medio del CV da riconoscere in base al criterio del costo/opportunità P_{IAFR} , calcolato come differenza tra il prezzo medio di generazione, pari a 79,25 €/MWh, e il prezzo medio di vendita al mercato, assunto pari a 50 euro/MWh, risulta quindi pari a 29,25 euro/MWh (tavola 3).

Il riconoscimento degli oneri sostenuti da ciascun produttore, secondo il criterio sopra esposto basato sul valore medio pesato tra prezzi di mercato e costo/opportunità, nasce anche dall'esigenza di evitare che vengano trasferiti ai clienti del mercato vincolato, che pagano la componente VE, oneri maggiori di quelli trasferiti sui prezzi di fornitura ai clienti del mercato libero. Infatti va osservato che diversi operatori, anche di rilevanti dimensioni, hanno adempiuto all'obbligo in parte con investimenti diretti, in parte con acquisti di CV nella titolarità di società collegate e controllate, oltre che con acquisti di CV da terzi e di CV, offerti al prezzo massimo, nella titolarità del Gestore della rete. Pertanto il criterio seguito per la determinazione del valore medio da riconoscere è volto ad evitare il trasferimento ai clienti del mercato vincolato delle modalità meno convenienti di adempimento all'obbligo, come l'acquisto al prezzo massimo dal Gestore della rete, riservando al mercato libero le modalità di adempimento all'obbligo meno onerose (investimenti diretti, acquisti da terzi alle migliori condizioni).

In sostanza, il criterio adottato fa sì che la quota di costo relativa agli impianti realizzati, meno onerosa rispetto a quella relativa ai CV acquistati, sia equamente ripartita tra mercato vincolato e mercato libero. Ad entrambi i mercati è stata quindi attribuita la reale quota, pari al 42,9%, di impianti effettivamente realizzati sul totale di quelli che sarebbero stati necessari per soddisfare completamente l'obbligo. Ciò evita di porre impropriamente a carico dell'utenza vincolata, la sola per la quale può essere riconosciuto il costo, oneri aggiuntivi connessi unicamente ad una diversa, e solo figurativa, attribuzione della quota di impianti effettivamente realizzati.

Pertanto il valore medio dei CV, calcolato con la formula [1], con riferimento all'obbligo dell'anno 2003, risulta pari a 57,18 euro/MWh, corrispondente al 69,4% del prezzo massimo di collocamento dei CV nella titolarità del Gestore della rete. Tale valore medio risulta inferiore rispetto a quello determinato con la deliberazione n. 8/04, pari a 64,16 euro/MWh, soprattutto per effetto della modifica, rispetto all'anno precedente, del *mix* tra CV relativi ad impianti IAFR e CV acquistati dal Gestore della rete, passato dal (27,7/72,3)% del 2001 al (42,9/57,1)% del 2002.

Gli oneri da riconoscere ai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002, derivano dal prodotto tra il numero dei CV in adempimento all'obbligo medesimo e il valore medio dei CV calcolato con la formula [1]. Gli oneri da riconoscere, con esclusivo riferimento alle produzioni destinate ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002, sono complessivamente pari a circa 138,7 milioni di euro e sono riportati nella tavola 4. Il rimborso di detti oneri viene operato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto oneri per certificati verdi, come previsto dall'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato.

Il Direttore della Direzione Energia Elettrica
Guido Bortoni

Tavola 1 - Riepilogo della domanda di certificati verdi relativi alle produzioni / importazioni del 2002

	Numero di operatori che hanno presentato auto-certificazione (*)	Produzione netta da fonti non rinnovabili e importazioni dell'anno 2002	Numero di operatori soggetti all'obbligo (°)	Quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo (^)	Quantità di en. el. da immettere nel sistema el. nazionale prodotta da fonti rinnovabili (#)	Numero di certificati verdi equivalenti (@)
	(n.)	(GWh)	(n.)	(GWh)	(GWh)	(n.)
Produttori	43	162.775	29	159.380,7	3.187,6	31.876
Importatori (**)	57	41.471	14	12.351,8	247,0	2.470
Produttori/Importatori	4	2.145	1	1.799,6	36,0	360
Totale	104	206.391	44	173.532,1	3.470,6	34.706

(*) Autocertificazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto 11 novembre 1999, presentata dai produttori e importatori da fonti non rinnovabili al Gestore della rete entro il 31 marzo 2003.

(**) Con riferimento al totale dell'energia elettrica importata nell'anno 2002, pari a 51.519,1 GWh, le autocertificazioni presentate al GRTN sono pari a 41.470,6 GWh (80,5%), di cui 24.562,5 GWh esente dall'obbligo in quanto prodotta da fonti rinnovabili e solo 12.351,8 GWh (24%) era soggetta all'obbligo, al netto della franchigia.

(°) Obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.

(^)

Produzioni e importazioni da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti la franchigia di 100 GWh.

(#) Pari, per l'anno 2002, al 2% della quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.

(@) Un certificato verde equivale a 100 MWh.

N.B.: I dati sopra riportati presentano alcune differenze rispetto a quanto pubblicato dal Gestore della rete nel *Rapporto Energia elettrica da fonti rinnovabili: bollettino dell'anno 2003*, che contiene dati non a consuntivo.

Fonte: nota del GRTN 28 aprile 2005, prot. GRTN/P2005008380 (prot. Autorità n. 010162 del 2 maggio 2005).

**Tavola 2 - Riepilogo dell'offerta di certificati verdi
e delle relative modalità di negoziazione**

Titolarità dei certificati verdi:	Modalità di negoziazione	Numero CV	Mix %
GRTN (CV da Cip 6 a prezzo max. 82,4 €/MWh)	Nessuna	19.803	57,1%
Produttori con obbligo del 2% con CV autoprodotti	Investimento diretto	2.124	6,1%
Produttori IAFR con CV venduti direttamente	Diretta	11.812 (*)	34,0%
Produttori IAFR con CV venduti tramite GME	Borsa CV GME	967	2,8%
Sub tot.impianti IAFR con CV negoziati	Negoziati	14.903	42,9%
Totale CV emessi (obbligo 2003, riferito ai dati 2002)		34.706	100,0%

(*) Di cui 5.646 (47,8%) commercializzati all'interno del gruppo Enel

Fonte : nota del GRTN 28 aprile 2005, prot. GRTN/P2005008380 (prot. Autorità n. 010162 del 2 maggio 2005).

Tavola 3 - Valore medio del certificato verde da riconoscere in base al criterio del costo/opportunità

Tipologia e mix (producibilità) degli impianti IAFR in esercizio e in fase di progetto al 31 maggio 2004(*)

Fonte:	Esercizio	Progetto	Totale	Esercizio	Progetto	Totale
	GWh	GWh	GWh	%	%	%
Idrica	1.384,1	1.103,9	2.488,0	33,6%	9,1%	15,4%
Geotermica	636,6	144,4	781,0	15,5%	1,2%	4,8%
Eolica	509,7	9.969,8	10.479,5	12,4%	82,7%	64,8%
Fonte vegetale o rifiuti	1.586,9	841,7	2.428,6	38,5%	7,0%	15,0%
Fotovoltaica	1,2	0,2	1,4	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	4.118,5	12.060,0	16.178,5	100,0%	100,0%	100,0%

(*) Fonte: GRTN "Energia elettrica da fonti rinnovabili. Bollettino dell'anno 2003 ", disponibile sul sito www.grtn.it

Prezzi di generazione, inclusa la remunerazione dei costi, adottati per le diverse tecnologie ()**

	L/kWh	€/MWh
Idrica	135	69,72
Geotermica	145	74,89
Eolica	150	77,47
Fonte vegetale o rifiuti	190	98,13
Fotovoltaica	1.100	568,1

	L/kWh	€/MWh
Prezzo medio di generazione (costo/opportunità)	153,5	79,25
Prezzo medio di vendita al mercato libero	-96,8	-50,00
Differenza	56,6	29,25

% del prezzo massimo dei CV nella titolarità del Gestore della rete 35,5%

(**) I prezzi di generazione per ciascuna fonte rinnovabile sono quelli già utilizzati nella deliberazione n. 8/04. Il prezzo medio di generazione risultante cambia quindi per effetto del diverso mix di impianti IAFR, aggiornato al 31 maggio 2004.

Tavola 4 - Oneri riconosciuti ai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nel 2002

Società	Produzione netta da fonti non rinnovabili (anno 2002), al netto della cogenerazione e delle esportazioni	Produzione netta da fonti non rinnovabili destinata al mercato vincolato (anno 2002), al netto della cogenerazione e delle esportazioni	Energia elettrica prodotta, destinata al mercato vincolato e soggetta all'obbligo (al netto della quota di franchigia di 100 GWh)	Obbligo conseguente	Numero dei certificati verdi per adempiere all'obbligo	Oneri complessivi da riconoscere in misura pari a 5.718 euro/CV, corrispondente al 69,4% del prezzo GRTN	
	[GWh] Dati GRTN (a)	[GWh] Dich. dei produttori (b)	[GWh] $c = b - 100 * b / a$	[GWh] $d = 0,02 * c$	[Numero] $e = d * 10$	[Euro] $f = e * 5.718$	[%]
1 Enel Produzione Spa	99.050,2	75.459,0	75.382,8	1.507,7	15.077	86.210.286,00	62,16%
2 Edipower Spa (già Eurogen Spa)	17.696,4	17.226,0	17.128,7	342,6	3.426	19.589.868,00	14,13%
3 Endesa Italia Srl (già Elettrogen Spa)	16.229,0	14.406,0	14.317,2	286,3	2.863	16.370.634,00	11,80%
4 Tirreno Power Spa (già Interpower Spa)	5.470,1	5.470,1	5.370,1	107,4	1.074	6.141.132,00	4,43%
5 AEM Trading Srl (*)	1.899,6	1.892,8	1.793,2	35,9	359	2.052.762,00	1,48%
6 AceaElectrabel Produzione Spa	850,1	850,1	750,1	15,0	150	857.700,00	0,62%
7 ASM Brescia Spa	1.007,0	682,0	614,3	12,3	123	703.314,00	0,51%
8 AGSM Verona Spa	488,2	186,8	148,5	3,0	30	171.540,00	0,12%
9 Aim Vicenza Spa	198,5	198,5	98,5	2,0	20	114.360,00	0,08%
Sub Totale	142.889,1	116.371,3	115.603,4	2.312,2	23.122	132.211.596,00	95,33%
Enel Produzione Spa - pompaggi (**)	-	5.666,9	5.661,2	113,2	1.132	6.472.776,00	4,67%
Totale	142.889,1	122.038,2	121.264,6	2.425,4	24.254	138.684.372,00	100,00%

(*) La società Aem Trading Srl, nell'anno 2002, era produttrice/importatrice. Pertanto il dato relativo alla produzione netta da fonti non rinnovabili (lettera a) contiene anche le importazioni. Ciò al fine di ripartire correttamente la franchigia di 100 GWh sulla produzione netta da fonti non rinnovabili destinata al mercato vincolato (lettera b).

(**) La produzione netta da apporti di pompaggio volontario destinata ai clienti del mercato vincolato a cui riconoscere gli oneri è stata determinata nel seguente modo:

Pompaggi volontari della società Enel Produzione Spa nell'anno 2002

Produzione Enel P. nel 2002
 Produzione Enel P. nel 2002 destinata al mercato vincolato
 Quota dell'energia el. assorbita dalle pompe soggetta all'obbligo (%)
 Produzione totale da apporti di pompaggio volontario, al netto del Cip 6/92

GWh (*)**
 A = 123.651
 B = 98.305
 C = 100%
 D = 7.128

Produzione da apporti da pompaggio volontario destinata al mercato vincolato per la quale vengono riconosciuti gli oneri

$E = D * C * B / A$ 5.666,9

(***) I dati di cui alle lettere A, B, C e D derivano da dichiarazioni del produttore.

Tavola 5 - Oneri riconosciuti alla società Enel Produzione Spa, limitatamente all'energia elettrica prodotta da apporti da pompaggio nell'anno 2001 e destinata ai clienti del mercato vincolato

Società	Produzione netta da fonti non rinnovabili (anno 2001), al netto della cogenerazione e delle esportazioni [GWh] Dati GRTN (a)	Produzione netta da apporti da pompaggio volontario destinata al mercato vincolato per la quale vengono riconosciuti gli oneri (anno 2001) [GWh] (b)	Energia elettrica prodotta da apporti da pompaggio volontario, destinata al mercato vincolato per la quale vengono riconosciuti gli oneri, al netto della quota di franchigia di 100 GWh [GWh] $c = b - 100 * b / a$	Obbligo conseguente [GWh] $d = 0,02 * c$	Numero dei certificati verdi per adempiere all'obbligo [Numero] $e = d * 10$	Onere complessivo da riconoscere a 6.416 euro/CV, come determinato nella deliberazione n. 8/04 (*) [Euro] $f = e * 6.416$
1 Enel Produzione Spa - pompaggi (**)	93.873,0	5.610,1	5.604,1	112,1	1.121	7.192.336,00

(*) Valore riconosciuto ai sensi e secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 8/04.

(**) La produzione netta da apporti di pompaggio volontario destinata ai clienti del mercato vincolato a cui riconoscere gli oneri è stata determinata nel seguente modo:

Pompaggi volontari della società Enel Produzione Spa nell'anno 2001

	GWh (***)
Produzione Enel P. nel 2001	A = 111.886
Produzione Enel P. nel 2001 destinata al mercato vincolato	B = 105.141
Quota dell'energia el. assorbita dalle pompe soggetta all'obbligo (%)	C = 100%
Produzione totale da apporti da pompaggio volontario, al netto del Cip 6/92	D = 5.970

Produzione da apporti da pompaggio volontario destinata al mercato vincolato per la quale vengono riconosciuti gli oneri

$E = D * C * B / A$ **5.610,1**

(***) I dati di cui alle lettere A, B, C e D derivano da dichiarazioni del produttore.